

CORTE DEI CONTI TOSCANA  
SENTENZA 24 NOVEMBRE 2016, N. 346  
DATA UDIENZA 26 OTTOBRE 2016

INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo Federici Presidente - relatore

Angelo Bax Consigliere

Adriano Gribaudo I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60438/R del registro di Segreteria ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di SA. St., nella sua qualità di legale rappresentante della società ST. S.r.l., società titolare della gestione dell'Hotel Ca., ubicato in Firenze in piazza (omissis);

Visto l'atto di citazione depositato il 21 marzo 2016, ritualmente notificato alla convenuta;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2016, con l'assistenza del segretario sig. Armando Greco, il presidente relatore Amedeo Federici, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del v. procuratore generale Mondera Acheropita Rosaria, non costituitisi i soggetti convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 21 marzo 2016 il Procuratore regionale ha citato in giudizio la sig.ra SA. St., nella sua qualità di curatore fallimentare della società ST. S.r.l., società titolare della gestione dell'Hotel Ca., ubicato in Firenze, in piazza (omissis), in quanto ritenuto responsabile di un danno arrecato al Comune di Firenze quantificato in € 25.671,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Il danno è correlato al mancato versamento, in favore dell'ente locale, dell'imposta di soggiorno, istituita con deliberazione consiliare n. 33 del 2011 e successive modifiche, da ultimo con delibera consiliare n. 12/2015, a seguito della promulgazione del D.Lgs. n. 23/2011, che all'art. 4, c. 2, ha reintrodotto l'abrogato tributo.

Nel detto regolamento è previsto che rientri tra i compiti del gestore il versamento all'ente, con diverse modalità, di quanto riscosso da coloro che soggiornano in esercizi ricadenti nel territorio comunale, al compimento del quindicesimo giorno del mese successivo all'incasso della somma stabilita.

Gli accertamenti elusivi sono stati svolti dalla Polizia locale, su delega del P.M., ed hanno permesso di acclarare come la sig.ra Sa. abbia omesso di riversare, in favore del Comune di Firenze, l'importo indicato nel periodo novembre 2011 - settembre 2015.

L'invito a dedurre è stato notificato, pertanto, alla società ST. in persona della legale rappresentante e amministratore unico Sa. St., la quale non ha inteso depositare controdeduzioni.

Per i medesimi fatti la Procura della Repubblica presso il tribunale procede in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p..

Nell'odierna udienza la società convenuta, e per essa la legale rappresentante-amministratrice unica, non si è costituita, talché se ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 del codice (D. Lgs. n. 174/2016).

Il P.M. intervenuto ha richiamato i contenuti dell'atto di citazione e quindi ha chiesto la condanna all'intero.

Ha altresì richiamato i contenuti della recente sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, la n. 22/2016/QM che, in sede di risoluzione di questione di massima, hanno affermato il seguente principio di diritto. "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".

Considerato in

**DIRITTO**

La domanda è fondata.

La richiamata sentenza delle Sezioni riunite ha posto in rilievo come l'art. 23 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.

Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c. 2 del D. Lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. tassa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con la conseguenza che, nel silenzio sul punto della norma, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo, pertanto la funzione di sostituto e responsabile d'imposta.

Tuttavia, allorché i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del comune di Firenze, lo stesso gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, la quale colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all'obbligo della resa del conto (v. sentenza n. 22/QM/2016).

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: "che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile..... sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante..... il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte..." (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che "la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto" puntualizzando come "Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto.... Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico.... è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia".

Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, solidalmente al gestore e alla società.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 60438, respinta ogni contraria istanza ed eccezione

CONDANNA

la società ST. S.r.l., in solido con l'amministratore unico-gestore sig.ra Sa. St., al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di € 25.671,00 aumentata degli interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per € 160,45.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016.

Il Presidente - relatore

F.to AMEDEO FEDERICI

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2016.

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini